



Corte d'Appello di Firenze

Al Ministero della Giustizia
Ufficio I Affari Generali
Al Funzionario Dirigente UNEP
Corte d'Appello di Firenze

Oggetto: Attestazione conformità del titolo esecutivo stragiudiziale – Quesito

Con protocollo n. 3132 del 20/03/2023, il funzionario Dirigente UNEP della Corte d'Appello Firenze sottoponeva alla Corte d'Appello di Firenze il seguente quesito: se l'avvocato può certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale o se l'attestazione della conformità della trascrizione del titolo esecutivo stragiudiziale sia competenza esclusiva del Funzionario UNEP con la conseguente esclusività della notificazione dello stesso da parte dell'Ufficio NEP.

Inquadramento normativo:

La legge 21 Gennaio 1994 n. 53, come novellata dalla Riforma Cartabia prevede **all'art. 3-ter.:**

1. *L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:*
 - a. *è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;*
 - b. *ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.*
2. *Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:*
 - a. *se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;*
 - b. *se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.*
3. *Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.*

L'art. 3 bis della medesima **legge 53/1994** determina le modalità di attestazione della conformità facendo riferimento **all'art. 196-undecies** delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Il capo II del Titolo V-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, all'interno del quale è collocato l'art 196-undecies richiamato dalla legge 53/1994, non fanno esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici del ministero della giustizia.

L'art 137 c.p.c. ultimo comma, prevede che *"l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione."*

L'art 480 co 2 c.p.c. prevede che *"il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale."*

Con **nota m_DG.DOG.04/02/2021.0023204.U** il superiore Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria del Personale e dei servizi Direzione generale del Personale e della Formazione in persona del Direttore Generale Pro Tempore, affermava che *"non è possibile per l'avvocato precettante richiedere all'ufficiale giudiziario soltanto la certificazione di conformità della trascrizione all'originale del titolo esecutivo stragiudiziale, ex art 480, co 2, c.p.c. al fine di provvedere successivamente in proprio alla notificazione del precetto ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modificazioni e ciò in ottemperanza della normativa ordinamentale di cui al menzionato art. 111 D.P.R. N. 1229/1959 in base alla quale la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell'ambito del procedimento notificatorio messo in atto dall'ufficiale giudiziario"*

Soluzione prospettata

Lo scrivente Ufficio ritiene che il tenore delle norme citate sia suscettibile di due possibili interpretazioni alternative tra loro:

1. la ratio della riforma D.LGS. 149/2022 è quella di semplificare quanto più possibile la fase di notifica dei titoli esecutivi. In tale senso depone infatti l'abrogazione dell'art 145 c.p.c. e la modifica dell'art 146 c.p.c. Pertanto, poiché l'art 3-ter della legge 53/1994 fa esplicito riferimento alla notifica dell'atto stragiudiziale a mezzo posta elettronica, si può concludere in via interpretativa che l'avvocato ben possa attestare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale nel testo della relata di notifica e procedere alla notifica in proprio, senza quindi coinvolgere affatto l'Ufficio NEP al di fuori dei casi previsti dall'art 137 c.p.c. ultimo comma;
2. in mancanza di un esplicito conferimento all'avvocato della potestà di attestazione della conformità del titolo stragiudiziale, attestazione per svolgere la quale al soggetto certificante viene attribuita la funzione del pubblico ufficiale, solamente l'Ufficio NEP, nell'esercizio delle competenze attribuite dall'art 480 co 2 c.p.c., può certificare la corrispondenza della trascrizione al titolo originale stragiudiziale, con la conseguenza che, in ragione del fatto che la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell'ambito della procedura di notifica, questa dovrà inevitabilmente avvenire a mezzo UNEP. Sarà quindi necessario interpretare la legge 53/1994 e l'art 137 c.p.c. nel senso che la dichiarazione dell'avvocato circa l'impossibilità di procedere in proprio può essere resa anche per il caso dell'impossibilità di certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale se non avvalendosi del potere certificativo dell'Ufficiale giudiziario nell'ambito della procedura di notifica;


Si rimette al superiore Ministero la valutazione su quale delle possibili interpretazioni sia quella corretta, si segnala che, allo stato, per evitare il pregiudizio del servizio pubblico l'Ufficio NEP, sentito il dirigente Amministrativo e il Presidente della Corte sta adottando il secondo orientamento interpretativo tra quelli prospettati

Firenze 04/04/2023

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Andrea Orlandini

Firmato
digitalmente
da Orlandini
Andrea





Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti
Corte d'Appello di Firenze
Viale Guidoni, 61 - 50127 Firenze
pec : unep.ca.firenze@giustiziacert.it

ALLA PRESIDENZA DELLA
CORTE DI APPELLO
FIRENZE

OGGETTO: QUESITO INERENTE LA COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO CHE NOTIFICHIL IL PRECETTO CONTENENTE LA TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL TITOLO ESECUTIVO STRAGIUDIZIALE DOPO LA RIFORMA CARTABIA

Alla luce del D. Lgs. 149/2022, si chiede conferma del fatto che, come ricavabile con interpretazione estensiva dalla Nota IV-DOG/03-1/201/CA DEL 02.02.2021, ma non indicato espressamente, è possibile per gli avvocati in possesso di indirizzo pec del destinatario o che comunque decidano di notificare in proprio con modalità prescritta dalla legge, nel caso di un atto di precetto, certificare la conformità della trascrizione dell'originale del titolo esecutivo stragiudiziale. In base alla medesima Nota, infatti, non è possibile richiedere la certificazione all'Ufficiale Giudiziario per poi provvedere in proprio alla notifica.

Al tempo stesso, l'avvocato in possesso degli estremi per provvedere alla notifica non può effettuare la dichiarazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 137 c.p.c. qualora richiedesse la sola certificazione all'Ufficiale Giudiziario.

Firenze, 15/03/2003

IL DIRIGENTE UNEP
Dr. Ferdinando Menditto

MENDITTO
FERDINANDO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
13.03.2023
09:30:18
GMT+01:00

